



COMUNE DI ANTRONA SCHIERANCO

Provincia del VERBANO – CUSIO – OSSOLA

Via S. MARIA N° 3 – 28841 ANTRONA SCHIERANCO

Tel 0324 51805

Fax 0324 575953

C.F. 83001330030

P.IVA 00524500030

E-Mail antrona@libero.it

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CANONI DI OCCUPAZIONE DI SPAZI ED ARE PUBBLICHE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 28/10/1998

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 30/09/2003

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/05/2011

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo e sottosuolo.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti dal leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

ARTICOLO 2

Beni appartenenti al demanio comunale

1. Appartengono al demanio comunale: le strade, i corsi, le piazze ed ogni altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

ARTICOLO 3

Beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale

1. Appartengono al patrimonio indisponibile comunale gli edifici destinati a sede dei pubblici uffici e gli altri immobili destinati all'esercizio di un servizio pubblico.

ARTICOLO 4

Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostante il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorchè gestiti in regime di concessione amministrativa.
2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorchè non poggianti direttamente su di esso.

ARTICOLO 5

Occupazioni su aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio

1. I tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e ne termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, sono equiparati ai beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, salvo che l'occupazione non era preesistente alla data di costituzione della servitù.

ARTICOLO 6

Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

1. Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune o delle sue frazioni.

ARTICOLO 7

Occupazioni escluse dal presente regolamento

1. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali disciplinate dal Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 Settembre 1990, n. 285

TITOLO II

SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DEL CANONE

ARTICOLO 8

Soggetti obbligati al pagamento del canone

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

ARTICOLO 9

Occupazione abusive. Sanzioni

1. Le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione redatto da agenti di P.M., sono equiparate a quelle concesse ai soli fini del pagamento del canone.
2. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma precedente, l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al canone, aumentata del 50% dello stesso. All'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.

3. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'articolo 22, commi 11 e 12, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285

TITOLO III

LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 10

Domanda per il rilascio della concessione

1. Chiunque intende, in qualsiasi modo e per qualsiasi scopo, occupare spazi ed aree pubbliche deve farne domanda scritta al Comune almeno 10 giorni liberi prima di quello a decorrere dal quale si intende realizzare l'occupazione
2. La domanda deve contenere:
 - le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, ed i rispettivi codici fiscali;
 - il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - la durata, le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi ed aree che si intendono occupare;
 - la descrizione dell'opera che si intende eventualmente realizzare, con i relativi elaborati tecnici;
 - la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante
3. L'originale della domanda deve essere redatto in conformità alla legge sul bollo
4. La domanda dev'essere inoltrata anche se l'occupazione è esente dal pagamento del canone.

ARTICOLO 11

Rilascio della concessione

1. Le concessioni possono essere rilasciate solo se sussistono le seguenti condizioni:
 - l'Ufficio della Polizia Municipale e l'Ufficio Tecnico Comunale hanno espresso parere favorevole;
 - l'interessato ha versato il canone.

ARTICOLO 12
Uso della concessione

1. Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da leggi dello Stato o della Regione, la concessione d'occupazione di suolo pubblico è personale e non può essere trasferita a terzi, nemmeno per successione a causa di morte.
2. La concessione è valida solo per la località, la durata, la superficie e l'attività autorizzata.

ARTICOLO 13
Rinnovo della concessione

1. Almeno dieci giorni liberi prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo osservando, in quanto applicabili, le norme stabilite agli articoli 10 e 11 del presente regolamento.

ARTICOLO 14
Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata per motivi di pubblico interesse.
2. La concessione dev'essere revocata quando l'interessato ha violato norme stabilite dal presente regolamento oppure - essendo in ritardo con il pagamento del canone - non ha adempiuto al pagamento delle rate scadute entro sessanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di messa in stato di mora.
3. La revoca della concessione per motivi d'interesse pubblico dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipo, proporzionalmente al tempo intercorrente fra il giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio o dell'area occupata e l'ultimo giorno del periodo al quale il pagamento si riferiva.
4. La revoca della concessione per colpa del concedente fa sorgere il diritto del Comune a trattenere il canone pagato in via anticipata, a titolo di penale.

ARTICOLO 15
Danni procurati dal concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dall'esecuzione di opere o dalla loro rimozione per qualsiasi ragione.
2. Se il concessionario, alla scadenza della concessione o dal giorno della sua revoca, non ottempera all'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, il ripristino può avvenire a cura e spese del Comune, che dovrà rivalersi verso il concessionario.

TITOLO IV

DETERMINAZIONE DEL CANONE D'OCCUPAZIONE

ARTICOLO 16

Occupazione permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti e temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
3. Sono temporanee le occupazioni concesse con atti di durata inferiore all'anno.

ARTICOLO 17

Classificazione delle strade, delle aree e spazi.

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento le strade, le aree e gli spazi comunali sono classificati in un'unica categoria, secondo l'elenco allegato sotto la lettera "A".

ARTICOLO 18

Tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al titolo primo del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite nell'allegato "B" al presente regolamento.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione da adottare contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D. Leg.vo del 15.12.1997 n. 446
3. L'omesso o ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

ARTICOLO 19

Tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazione permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

ARTICOLO 20

Tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.

ARTICOLO 21

Graduazione delle tariffe per le occupazioni temporanee

1. Le tariffe per le occupazioni, anche periodiche, che si protraggono fino a sette giorni non viene applicata alcuna tariffa ; dall'ottavo al quindicesimo giorno la tariffa conteggiata è totale; da quindicesimo al trentesimo giorno si applica la riduzione del 40% ovvero per oltre un mese si applica la riduzione del 50%. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
2. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa originariamente stabilita maggiorata del 20 per cento.
3. Gli aumenti e le riduzioni previste da questo articolo sono cumulabili.

ARTICOLO 22

Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Le superfici eccedenti i 50 metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate nella misura ridotta del 30 per cento.
2. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq. e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

ARTICOLO 23

Passi carrabili

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata
2. La superficie dei passi carrabili si determina nel modo seguente:
 - per i passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazione, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale";
 - per i passi carrabili diversi da quelli del punto sopra, la superficie soggetta a canone si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurato sulla fronte della strada, per la profondità massima tra la fronte della strada e quella dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso.

3. Per i semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico, il canone è dovuto solo per la occupazioni di cui al punto secondo del comma precedente, ed è commisurato alla larghezza massima dell'accesso espressa in metri lineari.

ARTICOLO 24

Occupazioni con impianti a rete

1. Salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

ARTICOLO 25

Trasferimento degli impianti a rete

1. Le condutture, i cavi, gli impianti ed ogni altro manufatto di cui al precedente art. 24 possono essere trasferiti, su disposizione del Comune, in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori oppure in gallerie appositamente costruite. Le spese di trasferimento sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 26

Distributori di carburante

1. Ferma restando l'applicazione del canone per le occupazioni con passi carrabile con accessi a filo di manto stradale - di cui all'art. 23 del presente regolamento, per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato, fermo restando il canone dovuto per le occupazioni con passi carrabili e con accessi a filo del manto stradale.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

ARTICOLO 27

Pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata prima del rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione ed il 31 Dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate anticipatamente entro il 31 Dicembre.

2. Se il canone annuale supera l'importo di £. 5.000.000, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in quattro trimestralità anticipate.
3. Per le concessioni temporanee è facoltà dell'Amministrazione esigere un anticipo del 50% del canone intero; il canone deve essere versato entro il termine stabilito dall'Amministrazione che deve essere antecedente al termine della concessione.
4. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, lo stesso si effettua tramite bollettino di cc. postale fornito dall'Ente.
5. In caso di ritardo nel pagamento del canone o di sue rate, il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un'indennità di mora dell'uno per cento per ogni mese compiuto o frazione superiore a 15 giorni.
6. L'occupazione del suolo pubblico, effettuata il giorno di mercato, da parte delle attività commerciali e dalle imprese che intendono vendere i propri prodotti prevede l'applicazione della tariffa che è stabilita dal canone unitario moltiplicato per i metri lineari occupati dal richiedente; il pagamento del canone deve essere effettuato prima dell'occupazione del suolo pubblico.
7. Per l'impresa, con sede legale in uno dei Comuni della Valle Antrona, che intende vendere i propri prodotti o svolgere attività di commercio, ha diritto ad una agevolazione sulla tariffa di occupazione del suolo pubblico il giorno di mercato pari al 20%.
8. Per le attività commerciali e le imprese che intendono svolgere attività di vendita il giorno di mercato e garantiscono una presenza continuativa è prevista un'agevolazione tariffaria del 20%.
9. Le agevolazioni previste dai commi 7 e 8 del presente articolo non sono cumulabili

TITOLO V

NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 28

Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 24 del presente regolamento, in materia di occupazioni con impianti a rete, fino al 31 Dicembre 2001 il canone è determinato forfettariamente sulla base di £. 1.250 per ciascun utente, e non può in nessun caso essere inferiore ad annue £. 1.000.000.
2. Il numero degli utenti è quello massimo registrato nel corso dell'esercizio, ed include le utenze in atto, nonché tutte quelle cessate od iniziate nell'esercizio medesimo, a prescindere dalla loro durata.
3. E' in facoltà del Comune di richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate od iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.

4. La medesima misura minima di annue £. 1.000.000 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
5. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 29
Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all' 01.01.1999 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 13.

ARTICOLO 30
Organi competenti

1. La gestione tecnica, amministrativa e finanziaria delle concessioni di cui al presente regolamento spetta al funzionario che sarà incaricato responsabile del servizio. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. La Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale segnalando le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione.

ARTICOLO 31
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 1999.
2. La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico - cui il presente regolamento è trasmesso in copia autentica a cura del Segretario Comunale- sono tenuti a darvi esecuzione, ed a vigilare sulla sua applicazione.

ALLEGATO A **ABROGATO**

Le strade, le aree, gli spazi comunali indicati all'Articolo 17 del presente Regolamento, sono classificati come segue:

Strade, aree e spazi di 1° categoria

ZONA: CAPOLUOGO ANTRONAPIANA

- **VIA PROVINCIALE**
- **PIAZZA MERCATO**
- **VIA CIMALLEGRA**
- **PIAZZA MORELLI**
- **VIA MARCONI**
- **VIA S.MARIA (CARALE DELLA CHIESA - CROPPO)**

Strade, aree e spazi di 2° categoria:

Da considerarsi tali tutte le restanti strade ed aree del Capoluogo, pedonali ed anche transitabili, e quelli facenti parte delle frazioni: ROVESCA, LOCASCA, PRABERNARDO, SCHIERANCO E S.PIETRO. Tutte le rimanenti non comprese nella prima categoria.

ALLEGATO B

TARIFFE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

PARTE PRIMA: OCCUPAZIONI PERMANENTI

	Tipo di Occupazione		Tariffa
1	Occupazione del Suolo: a) unica categoria	€	7,746
2	Occupazione del Soprasuolo: a) unica categoria	€	4,131
3	Occupazione del Sottosuolo: a) unica categoria	€	4,131
4	Passi carrabili di accesso a edifici adibiti prevalentemente ad abitazione, ovvero a terreni agricoli compresi i rispettivi fabbricati: a) unica categoria	€	4,131
5	Passi carrabili diversi da quelli descritti all'art. 4: a) unica categoria	€	2,582
6	Passi carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale, di accesso a edifici e terreni diversi da quelli descritti all'art. 4: a) unica categoria	€	4,131
7	Distributori di carburanti: a) unica categoria	€	6,197
8	Distributori automatici di beni e servizi: a) unica categoria	€	4,131
9	Occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi: a) unica categoria	€	2,065

PARTE SECONDA: OCCUPAZIONI TEMPORANEE

	Tipo di Occupazione		Tariffa
1	Occupazione del Suolo: a) unica categoria	€	0,40
2	Occupazione del Soprasuolo: a) unica categoria	€	0,40
3	Occupazione del Sottosuolo: a) unica categoria	€	0,40
4	Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: a) unica categoria	€	0,40
5	Venditori ambulanti, compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti: a) unica categoria	€	0,20
6	Venditori ambulanti compresi i produttori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti: presenti il Mercoledì (giorno di mercato) la tariffa è applicata al metro lineare a) unica categoria	€	0,50
7	Occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante: a) unica categoria	€	0,40
8	Attività edilizia: Occupazioni per la realizzazione di opere edilizie e di manutenzione agli edifici ed immobili di ogni genere: a) unica categoria	€	0,20
9	Attività politiche, culturali e sportive: Occupazioni realizzate in occasione di attività politiche, culturali e sportive: a) unica categoria	€	0,10

Le tariffe per le occupazioni che si protraggono per oltre 15 gg., vengono ridotte del 40%.

Le tariffe per le occupazioni che si protraggono per oltre 30 gg., vengono ridotte del 50%.